

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N. 964

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 24.04.2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie B

GARA DEL 18/03/2023: ALMA SALERNO C5 - BITONTO FUTSAL CLUB 2018

Reclami proposto da: Alma Salerno C5

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società Alma Salerno C5 avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore Ferdinelli Roberto in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n. 86 del 19/05/2022 del Comitato Regionale Puglia nella stagione agonistica 2021/2022 mentre lo stesso militava nelle file della Futsal Noci 2019, squadra che partecipava alla Super Coppa Puglia, squalifica che a detta della ricorrente, in applicazione dell'art. 21, comma 7, C.G.S., avrebbe dovuto scontarsi nella prima gara utile del campionato 2022/2023.

Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che il calciatore si trovava in posizione regolare avendo scontato la squalifica pregressa nella prima gara ufficiale disputata dalla prima squadra nel corso della nuova stagione (gara di Coppa della Divisione del 10/09/2022 Bitonto Futsal Club 2018 - Dream Team Palo Del Colle),), richiamando allo scopo le precedenti pronunce della giurisprudenza sportiva che avevano accolto tale soluzione interpretativa dell'art.21 del C.G..

In via subordinata eccepiva l'eccezionalità della fattispecie, caratterizzata dalla totale assenza di alcuna responsabilità a suo carico, a fronte dell'inatteso sovvertimento del consolidato orientamento giurisprudenziale endofederale, nonché delle disposizioni regolamentari della Divisione Calcio a 5, così come deciso da una recente decisione della Corte Sportiva di Appello a sezione unite che in un caso analogo aveva disposto la ripetizione della gara.

Il ricorso è fondato e va accolto.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. 06.32822601 • Fax: 06.32822722
P.IVA 06164791003 • www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Preliminarmente si deve evidenziare come sulla interpretazione delle norme che regolano l'esecuzione delle sanzioni di squalifica dei calciatori richiamate da parte resistente sia intervenuta una decisione del Collegio di Garanzia dello Sport Coni (Decisione n. 11 Anno 2023), cui ha fatto seguito una decisione dello scrivente ed una successiva sentenza a sezioni unite della Corte Sportiva di Appello.

Il Collegio di Garanzia con la pronuncia sopra richiamata è intervenuto anche in funzione nomofilattica, ovvero indicando la corretta interpretazione della norma del diritto sportivo, modificando la precedente interpretazione fatta propria sia dallo scrivente Giudice che dalla Corte Sportiva di Appello e come tale non può essere ignorata.

Secondo tale pronuncia il calciatore che deve scontare una squalifica residua in Campionato non può validamente scontarla nella Coppa Divisione (torneo introdotto in questa stagione dal C.U. n. 18 del 24 agosto 2022), così argomentando: *"Costituisce, infatti, regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo, più volte ribadita da questo Collegio (decisioni nn. 35/2017, 20/2020 e 21/2020), quella del principio di omogeneità rinvenibile nell'art. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: "Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7". L'altro principio regolatore della materia è quello della perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status (i.e. cambio società o disciplina o categoria di appartenenza) e che rendano di fatto impossibile l'applicazione del principio di omogeneità (art. 21, comma 7, CGS FIGC). Ebbene, la concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, tant'è che questa stessa Sezione ha non di meno affermato che "i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell'effettività, che impone che quest'ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato" (dec. n. 20/2020). Nella specie, non essendosi verificate le condizioni per l'applicazione della disciplina derogatoria, non vi erano elementi ostativi alla corretta applicazione della menzionata regola generale."*

Tale decisione, che ha indicato in modo chiaro e lineare la modalità di interpretazione ed applicazione delle norme del C.G.S. in tema di esecuzione delle sanzioni è stata fatta propria sia dallo scrivente Giudice nella decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 702 del 23.02.2023 che dalla stessa Corte Sportiva di Appello a sezioni unite nella Decisione n. 196/CSA/2022-2023 del 17/04/2023.

E' pur vero che quest'ultima pronuncia ha accolto parzialmente il reclamo della Società A.S.D. Futsal Pontedera disponendo la ripetizione dell'incontro, ma è doveroso far presente che la Corte Sportiva d'Appello è giunta a tale soluzione solo perché ha riconosciuto in favore della società reclamante A.S.D. Futsal Pontedera una causa di esclusione della colpevolezza (o scusante) rappresentata da un errore sul fatto che *"escluderebbe la punibilità dell'agente ex art. 47 cod. pen., la cui*

applicabilità in ambito sportivo, in quanto espressione di un principio generale dell'ordinamento giuridico".

L'errore sul fatto, in cui sarebbe incolpevolmente incorsa la Società A.S.D. Futsal Pontedera, è derivato da diverse circostanze quali le incertezze normative e regolamentari, le precedenti univoche interpretazioni offerte dagli organi di giustizia endofederale e la sopravvenuta decisione del Collegio di Garanzia del CONI (non oggettivamente conoscibile in quanto non accessibile) che le ha sovvertite; nel riconoscere tale scriminante la Corte Sportiva a Sezioni Unite così ha motivato: **"l'unico dato certo ed effettivo era**

rappresentato da tre precedenti decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dalle già richiamate tre decisioni della Corte Sportiva di Appello Nazionale (confermative delle pronunce del Giudice Sportivo) che avevano stabilito che la squalifica rimediata da un calciatore in campionato nella stagione sportiva 2021/2022 e non ancora scontata al termine della stagione medesima, poteva ritenersi scontata con la mancata partecipazione ad una gara della appena reintrodotta Coppa della Divisione nella successiva stagione 2022/2023, se ed in quanto prima gara ufficiale disputata dalla prima squadra della società di appartenenza del calciatore medesimo: **decisioni sulle quali ben può ritenersi che la**

Futsal Pontedera avesse riposto il più che legittimo affidamento, allorquando aveva deciso di schierare il calciatore in occasione della gara dell'11.02.2023. Né sussisteva alcuna ragionevole possibilità di conoscere la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport intervenuta appena dieci giorni prima, nella misura in cui, come è noto, tutte le decisioni del Collegio di Garanzia non risultano pubblicate in Comunicati Ufficiali (a differenza di quanto avviene in ambito federale, ove si potrebbe invocare una presunzione di conoscenza ex art. 4, comma 3, C.G.S.)."

Nella fattispecie in esame, tuttavia, la medesima scriminante dell'errore sul fatto non può essere invocata in favore della odierna resistente poiché, a differenza della A.S.D. Futsal Pontedera, prima della disputa dell'incontro in epigrafe era già stata pubblicata da diversi giorni nel Com. Uff. n. 702 del 23/02/2023 proprio la decisione di primo grado del Giudice Sportivo relativa alla gara A.S.D. Atlante Grosseto/ A.S.D. Futsal Pontedera, che al proprio interno aveva richiamato ampi stralci della sopravvenuta decisione del Collegio di Garanzia dello Sport recependo il nuovo indirizzo della giurisprudenza sportiva in materia di esecuzione delle sanzioni delineato con la nota Decisione n.11/2023.

Per tale motivo la Società Bitonto Futsal Club 2018, differentemente dalla A.S.D. Futsal Pontedera, fin dal 23/02/2023 è stata posta in condizione di prendere contezza di tale revirement giurisprudenziale, considerato che la decisione in questione è stata pubblicata su Comunicato Ufficiale n. 702 e non potendo quest'ultimo essere ignorato in forza di quanto previsto dall'art.4 comma 3 del C.G.S.

La Soc. Bitonto Futsal Club 2018, pertanto, ha colpevolmente ignorato la predetta pronuncia o consapevolmente deciso di esporsi a possibili ricorsi continuando a fare affidamento sulla precedente interpretazione in materia.

Nel merito, dagli accertamenti esperiti è risultato che il suddetto atleta, Ferdinelli Roberto, nella partita di Super Coppa Puglia C5 della pregressa stagione sportiva, militando nelle file del Futsal Noci 2019, è

stato squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U. n. 86 del 19/05/2022 del Comitato Regionale Puglia.

Tale sanzione non è mai stata scontata dal calciatore nel prosieguo della manifestazione in quanto la società di appartenenza Futsal Noci 2019 non aveva più modo di disputare alcun incontro successivamente alla pubblicazione del predetto C.U. n.86.

Nel corso della corrente stagione sportiva il calciatore Ferdinelli Roberto è stato tesserato dalla Bitonto Futsal Club 2018, e di conseguenza, avendo il nominato in questione cambiato società, la squalifica residua, secondo l'interpretazione sopra richiamata dell'art.21, comma 7, del CGS, avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale del campionato stagione 2022/2023 della prima squadra della nuova Società di appartenenza.

Dagli accertamenti effettuati il calciatore in questione risulta aver effettivamente preso parte a tutti gli altri incontri precedentemente disputati dalla società A.S.D. Bitonto Futsal Club 2018 nel campionato di Serie B girone G, con la sola eccezione di tre incontri, così come correttamente argomentato dalla ricorrente, nonché confermato dalla resistente.

Tuttavia lo stesso, oltre alla residua squalifica contenuta nel C.U. n. 86 del 19/05/2022 del Comitato Regionale Puglia, ha ricevuto nel corso della corrente stagione sportiva tre ulteriori giornate di squalifica (una giornata nella gara 08/10/2022 Bitonto Futsal Club/Futsal Noci nel C.U. n.120 del 12/10/22; altra nella gara 19/11/2022 Dream Team Palo Del Colle/ Bitonto Futsal Club nel C.U. 289 del 23/11/22; ed altra nella gara del 11/02/2023 New Taranto/ Bitonto Futsal Club nel C.U. 656 del 15/02/23) e pertanto non avrebbe potuto essere inserito nella distinta dei calciatori della società Bitonto Futsal Club 2018, presentata all'arbitro per la gara in esame, non avendo mai provveduto a scontare la quarta giornata di squalifica.

Il predetto calciatore, quindi, si trova in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte con la prima squadra della nuova Società di appartenenza (Bitonto Futsal Club 2018) all'incontro in oggetto senza aver mai scontato l'ultima squalifica residua inflitta nel C.U. n. 656 del 15/02/2023.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 839 del 22/04/2023 decide:

- a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : BITONTO FUTSAL CLUB 2018 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 24/04/2023.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini